

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

11^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro, previdenza sociale)

71° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 18 SETTEMBRE 1991

(Pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente SARTORI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Disciplina delle cooperative sociali»
(173-438-B), approvato dal Senato in un
testo risultante dall'unificazione dei disegni
di legge d'iniziativa dei senatori Salvi ed
altri; Vecchi ed altri; modificato dalla
Camera dei deputati ed unificato con i
disegni di legge d'iniziativa dei deputati
Cristofori ed altri; Garavaglia ed altri;
Borgoglio ed altri; Grilli ed altri; Piro ed
altri

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 2, 5, 8 e *passim*
ANGELONI (DC) 7
BISSI, sottosegretario di Stato per il lavoro e
per la previdenza sociale 9

PERRICONE (PRI) Pag. 7
TOTH (DC), relatore alla Commissione 2, 8
VECCHI (Com.-PDS) 5, 8

«Nuove norme per la concessione della
"Stella al merito del lavoro"» (365-B), di
iniziativa del senatore Angeloni e di altri
senatori, approvato dal Senato e modificato
dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 10, 11
BISSI, sottosegretario di Stato per il lavoro e
per la previdenza sociale 10
NIEDDU (DC), relatore alla Commissione ... 10

I lavori hanno inizio alle ore 16,45.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«**Disciplina delle cooperative sociali**» (173-438-B), approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Salvi ed altri; Vecchi ed altri; modificato dalla Camera dei deputati ed unificato con i disegni di legge d'iniziativa dei deputati Cristofori ed altri; Garavaglia ed altri; Borgoglio ed altri; Grilli ed altri; Piro ed altri.

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Disciplina delle cooperative sociali», approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Salvi, Zaccagnini, Aliverti, Beorchia, Pinto, Cortese, Angeloni, Berlanda, Venturi, Graziani, Giacobazzo, Rosati, Vettori, Coviello, Jervolino Russo, Ceccatelli, Chimenti, Manzini e Melotto e dei senatori Vecchi, Antoniazzi, Lama, Iannone, Gambino, Chiesura, Ferraguti e Baiardi; modificato dalla Camera dei deputati ed unificato con i disegni di legge d'iniziativa dei deputati Cristofori, Mancini Vincenzo, Anselmi, Azzolini, Bianchi, Foschi, Pisicchio, Rocchi e Scotti Vincenzo; Garavaglia, Patria, Saretta, Latteri e Tealdi; Borgoglio, Piro, Artioli, De Carli, Iossa, Cavicchioli, Mastrogiacomo, Rotiroti, Vazzoler, Cristoni e Ferrarini; Grilli, Benevelli, Borghini, Solaroli, Sanfilippo, Lodi Faustini Fustini, Pellegatti, Prandini, Montecchi e Masini; Piro, Cavicchioli, D'Amato Carlo, Colucci Francesco, Borgoglio, Aniasi, Maccheroni, Artioli, Salerno, Cristoni e Rais.

Prego il relatore, senatore Toth, di illustrare le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al testo approvato dal Senato nella prima parte della legislatura.

TOTH, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, questo provvedimento ritorna al Senato dopo che noi lo abbiamo approvato il 10 novembre 1988.

Durante questo lungo periodo è stato trattenuto alla Camera dei deputati non a causa dell'ignavia dei nostri colleghi ma per alcuni problemi sorti all'interno delle cooperative sociali. Si è quindi proceduto alla regolamentazione di alcuni punti cruciali della normativa sui quali avevamo avuto occasione di discutere nel corso del dibattito che aveva preceduto l'approvazione.

Il nuovo testo contiene alcune modifiche sostanziali che riguardano proprio i punti che avevamo pensato di risolvere in una certa direzione; sono stati modificati secondo una visione ed una filosofia leggermente diverse, anche se la problematica rimane identica.

Il primo problema riguardava la definizione delle cooperative sociali; già il titolo del disegno di legge reca: «Disciplina delle cooperative sociali», quindi una dizione che ha eliminato la parola

«solidarietà», per indicare una finalità di carattere sociale più comprensiva e meno impegnativa della precedente.

All'articolo 1, al posto della definizione dei destinatari dell'intera normativa, si distinguono le cooperative sociali in due diverse categorie: quelle che hanno la gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi e quelle che svolgono attività diverse (agricole, industriali, commerciali e di servizio) finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

In precedenza l'articolo 1 comprendeva la definizione di tutte le cooperative trattate dalla normativa, mentre adesso viene operata immediatamente una distinzione; la definizione dei destinatari è spostata all'articolo 4 dove vengono definite le persone svantaggiate.

La distinzione diventa più chiara e ritengo che la normativa giunta alla Camera risolva in maniera più netta e decisa i problemi e i dubbi che avevamo cercato di risolvere in altro modo.

Il secondo articolo riguardava l'inserimento dei soci volontari. Avevamo stabilito che la presenza dei soci volontari era necessaria mentre l'attuale articolo 2 supera questa distinzione dicendo: «Oltre ai soci previsti dalla normativa vigente, gli statuti delle cooperative sociali possono prevedere la presenza di soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente». I soci volontari, pertanto, non sono più essenziali allo scopo di definire una cooperativa sociale.

Si stabilisce, così come avevamo stabilito noi sia pure in misura diversa, la proporzione dei soci volontari che devono essere presenti: «Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci». È stata eliminata la quota inferiore poichè noi avevamo deciso: «non inferiore al 25 per cento del numero complessivo dei soci».

Si è ritenuto di non ripetere il nostro rigore e questo mi sembra logico una volta che il primo comma vede la presenza facoltativa di soci volontari, senza obbligatorietà.

È un cambiamento notevole che possiede il suo significato politico ma una delle preoccupazioni emerse anche nel corso del dibattito alla Camera era di non creare, attraverso le cooperative sociali, strumenti di clientelismo politico nella vita locale. La nuova normativa cerca di superare l'eventualità di questo rischio.

Di particolare importanza, a questo proposito, è l'introduzione del comma 5 dell'articolo 2 il quale tende ad evitare che le cooperative diventino strumenti di acquisizione clientelare del consenso. A tal fine, si specifica che nella gestione dei servizi socio-sanitari, da effettuarsi in applicazione di contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, «le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti». Il comma 5 è diretto ad impedire che attraverso la prestazione di soci volontari si possa aggirare la necessità che il nucleo centrale della cooperativa sociale sia formato da operatori professionali.

L'articolo 3 riguarda gli obblighi e i divieti ed è stato solo in parte modificato. Viene richiamato l'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, che stabiliva le medesime cose che noi avevamo deciso

nei commi 2, 3 e 4, che sono stati soppressi dalla Camera dei deputati. Pertanto, le modifiche all'articolo 3 non sono molto significative.

L'articolo 4 riguarda le cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), quindi le cooperative che svolgono servizi socio-sanitari e educativi, definendo le cosiddette «persone svantaggiate». In precedenza questo era l'articolo 1 e lo spostamento non rappresenta solo un fatto tecnico e topografico; infatti, cambia la filosofia stessa del provvedimento.

Si nota che vengono incluse delle categorie che non avevamo inserito e, al contrario, ne mancano alcune di quelle da noi previste. È stato un problema molto discusso: ad esempio oggi troviamo inclusi gli ex-degenti degli istituti psichiatrici (una scelta sulla quale non possiamo che essere concordi tenuto conto dei gravi problemi che questi soggetti creano alle famiglie) che possono non essere ricompresi nella distinzione tra invalidi fisici, psichici e sensoriali. In altre parole nel precedente testo c'era il rischio che una parte di questi soggetti restasse esclusa dalla possibilità di beneficiare della normativa.

Nel nuovo testo sono compresi anche i soggetti in trattamento psichiatrico, anche se voglio dire al sottosegretario che il termine «soggetti in trattamento psichiatrico» è troppo vasto e spero che in sede applicativa siano previste norme rigide perchè bisogna specificare cosa si intende con tale terminologia. Sono allo stesso modo ricompresi i tossicodipendenti, gli alcolisti, mentre per i minori si parla soltanto di età lavorativa. Con questo riferimento si vuole evitare che nelle cooperative sociali possano essere ricomprese alcune cooperative di servizio a favore di minori che hanno delle difficoltà familiari di dislocazione nel momento del lavoro di un padre o di una madre affidatari. Quindi, si viene a restringere la portata della norma anche per non creare una sorta di discriminazione nei confronti dei soggetti appartenenti a famiglie divise; si parla soltanto di minore in età lavorativa perchè le difficoltà familiari possono essere determinate anche dalla presenza di malati gravi in casa.

Anche in questa formulazione del testo sono inclusi i condannati ammessi alle misure alternative, mentre non sono più previsti gli ex-detenuti; a questo proposito mi spiace che non ci sia il senatore Florino, che potrebbe ricordare come nelle cooperative di ex-detenuti si siano verificate delle irregolarità e che è per questo che sono state escluse.

Il secondo comma prevede che le persone svantaggiate debbano costituire almeno il 30 per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere soci della cooperativa stessa; noi avevamo previsto la quota del 40 per cento. La *ratio* di questo secondo comma è quella di impedire che una cooperativa finalizzata all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate ne abbia troppo poche, cioè che la cooperativa sia di copertura di altre attività per godere dei benefici fiscali previsti da questa normativa. È pertanto richiesto che queste persone siano socie delle cooperative, cioè partecipino alle decisioni, dato che la gran parte dei soggetti che ho elencato sono perfettamente capaci di intendere e di volere e, a volte, hanno una capacità lavorativa molto elevata e quindi è giusto che contribuiscano alle scelte che la cooperativa compie.

L'articolo 5, evidentemente, viene superato.

Circa l'articolo 6 rilevo che le convenzioni sono uguali ai contratti di fornitura. L'articolo 7 ugualmente riguarda le modifiche necessarie per godere delle conseguenze positive dell'essere costituiti in cooperative di solidarietà sociale, cioè i benefici fiscali, che rimangono invariati.

L'attuale articolo 9, articolo 10 del precedente testo, prevede che entro un anno dall'entrata in vigore della legge le Regioni debbano emanare le norme di attuazione, istituiscano l'albo regionale delle cooperative e determinino le modalità di raccordo con l'attività dei servizi socio-sanitari, nonché con le attività di formazione professionale e di sviluppo della occupazione. Quindi, si affida alle Regioni l'istituzione di un albo regionale, che già era stato introdotto nel testo approvato dalla nostra Commissione, mentre il secondo comma prevede la figura delle convenzioni-tipo, che vengono adottate dalle Regioni per i rapporti tra le cooperative sociali e le amministrazioni pubbliche allo scopo evidente di moralizzazione, cosicché ogni Regione abbia dei criteri *standard* da applicare alle convenzioni-tipo impedendo quindi che si realizzino delle differenziazioni che possono diventare di favore e che si apra la strada al clientelismo, che è uno dei timori che ha rallentato l'approvazione di questa legge.

Più in generale, sul piano politico, non c'è bisogno che sottolinei la volontà di tutti i Gruppi parlamentari di pervenire all'approvazione di questa normativa e l'interesse delle associazioni di cooperazione, nonché l'interesse che a questa legge viene attribuito anche dal Governo, sia dall'attuale ministro del lavoro Marini, sia dal ministro Jervolino, che hanno seguito con particolare attenzione lo svolgimento di questo *iter*.

Pertanto, nel sottoporre ai colleghi un testo che condivido pienamente, ne raccomando l'approvazione nei termini più rapidi perché esso rappresenta una delle più importanti acquisizioni di questa legislatura.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore Toth per la sua esposizione e dichiaro aperta la discussione generale.

VECCHI. Desidero fare solo poche rapide considerazioni. In primo luogo sono d'accordo con il relatore: non possiamo che rallegrarci del fatto che finalmente questo provvedimento sia ritornato dalla Camera dei deputati, anche se dopo tre anni; oggi siamo ormai in dirittura di arrivo, nella speranza che i pareri delle Commissioni siano positivi così che questo testo possa finalmente diventare legge.

Le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati hanno indubbiamente migliorato il testo da noi licenziato, senza modificarne i contenuti di base né la *ratio* sulla quale ci eravamo mossi. Infatti gli obiettivi che ci proponevamo erano due.

Il primo, era quello di stabilire una integrazione migliore tra l'intervento pubblico e quello privato nel campo sociale, considerando che sempre più la gestione dei servizi per i problematizzati, per gli svantaggiati, per gli handicappati non può essere sorretta solo dal pubblico. Occorre infatti anche un intervento privato che consenta di

elevarne la qualità, di dare maggiore efficienza e, quindi, la possibilità di migliorare le prestazioni nel loro complesso. Al pubblico dovrebbe rimanere il compito, certamente gravoso, di sostenere finanziariamente e di programmare le attività affinché esse rispondano alle esigenze della collettività e degli utenti dei servizi.

Il secondo obiettivo che ci proponevamo era quello di realizzare strutture legalmente riconosciute, quindi con norme di diritto precise, che consentissero il recupero delle persone svantaggiate e la utilizzazione delle loro residue capacità lavorative. Questo al fine di combattere la battaglia contro la emarginazione, per l'inserimento di queste persone ed anche per sottolineare di nuovo che non si può lasciare soltanto a carico della famiglia l'elemento handicappato e svantaggiato. La società, nel suo insieme, se ne fa carico cercando di favorirne il recupero.

Per questi motivi pensavamo a cooperative e strutture in cui fossero integrate queste persone con lavoratori di livello ottimale, dal punto di vista delle prestazioni lavorative; contemporaneamente ci facevamo carico della necessità di favorire l'inserimento in queste cooperative di operatori volontari.

L'esperienza realizzata in questi anni nella nostra società ha sempre di più dimostrato che questi elementi erano validi e collaboravano in tal senso.

Vorrei sottolineare che non comprendo bene la distinzione operata nel titolo del disegno di legge fra cooperative sociali e cooperative di solidarietà sociale. Se non erro, tutta la cooperazione svolge una funzione sociale (non avendo i dividendi) secondo fini di interesse generale e collettivo.

Mi sembra che la nuova determinazione del titolo voglia soprattutto fare riferimento non ad uno scopo sociale ma ad un fatto che opera nel sociale in questa direzione.

Complessivamente le modifiche introdotte hanno chiarito meglio il carattere delle cooperative che svolgono attività sociale e delle cooperative che recuperano soggetti svantaggiati o problematizzati. Fra i soci ordinari e i soci speciali, che sono i volontari, complessivamente la struttura che si delinea sembra rispondente alle necessità che avevamo manifestato ponendo le due questioni che prima ho ricordato: la integrazione tra intervento pubblico e privato e la necessità di strumenti riconosciuti in via di diritto che favoriscano il reinserimento di questi soggetti, con l'ausilio di persone che prestano volontariamente la loro opera.

Di questa normativa potranno beneficiarne tutti i soggetti svantaggiati e non possiamo che rallegrarci di questo fatto, soprattutto se, come mi auguro, riusciremo ad approvare nelle prossime ore il provvedimento.

Tuttavia, come abbiamo già fatto presente anche nell'altro ramo del Parlamento, sono state dimenticate le cosiddette cooperative polifunzionali, che sono già presenti, che svolgono attività diverse, che nel loro contesto hanno anche questa attività di carattere sociale. Queste rimarrebbero escluse dalle tre provvidenze previste: innanzitutto dal regime fiscale particolare, secondariamente dallo sgravio di oneri sociali, in terzo luogo dall'accesso, attraverso convenzioni, a forniture di carattere pubblico.

A questo proposito la mia parte politica pensa di presentare un emendamento che permetta alle cooperative polifunzionali di potersi iscrivere all'albo regionale previsto dall'articolo 9 del testo.

In linea generale il provvedimento risponde alle necessità reali, per cui il Gruppo comunista-PDS preannuncia il suo voto favorevole, auspicandone una celere approvazione.

ANGELONI. Signor Presidente, anche il Gruppo della Democrazia cristiana saluta positivamente l'arrivo alla nostra Commissione, in sede deliberante, di questo provvedimento che abbiamo licenziato circa tre anni fa.

Mi rendo conto che il bicameralismo si giustifica soprattutto quando riesce alla fine a promuovere e a licenziare leggi il più possibile complete. Dico questo perchè sicuramente, se volessimo di nuovo integrare o modificare il testo, non mancherebbero le motivazioni. Riteniamo tuttavia che il tempo fisico e reale che ci separa dalla fine della legislatura sia molto breve e che il tempo politico lo sia ancora di più. Questo rende problematica ogni soluzione diversa dall'accoglimento e dalla approvazione di questo testo.

Come ha sottolineato anche il collega Vecchi, il cambiamento del titolo del disegno di legge mi ha sorpreso in quanto non c'è cooperativa che non abbia carattere sociale, proprio perchè composta da soci, con finalità sociali nel suo programma. La dizione che noi avevamo proposto era finalizzata in maniera precisa ma devo dichiarare, con molta onestà, che il testo rielaborato in larga parte dalla Camera è di più facile presentazione e interpretazione. È certamente innovativo rispetto al testo che noi abbiamo licenziato, più snello ed agile.

Riteniamo che questo provvedimento debba essere approvato poichè rappresenta uno strumento lungamente atteso, che dà forma e veste giuridica alla intera materia e a tutto il settore.

Offrirà al volontariato altre opportunità per sviluppare ulteriormente la sua azione solidaristica. Con questo provvedimento vengono coinvolte anche le pubbliche amministrazioni, in una armonia di intenti e di operatività con il volontariato, che certamente conferisce al disegno di legge una veste molto interessante anche sotto il profilo giuridico.

Non mi dilungo a ricordare le facilitazioni che prima il collega Vecchi ha menzionato e che questo provvedimento prevede dal punto di vista fiscale; sono elementi utili per incentivare il lavoro di queste cooperative. Il nostro auspicio è che si arrivi presto all'approvazione del provvedimento, perchè riteniamo che anche qualche eventuale lacuna potrà essere colmata in futuro. Non si giustificano ulteriori ritardi perchè l'attesa è stata lunga e le esigenze da soddisfare reclamano l'adozione dello strumento che ci apprestiamo a deliberare.

In questo senso e con questo spirito annuncio il voto favorevole della Democrazia cristiana.

PERRICONE. Finalmente, dopo tre anni dal momento in cui la nostra Commissione approvò questo disegno di legge sulla disciplina delle cooperative sociali, il testo ritorna dalla Camera dei deputati. È con soddisfazione che ci apprestiamo ad imboccare la dirittura di arrivo

e condivido senz'altro le considerazioni che sono state svolte dagli altri colleghi.

La mia unica perplessità riguarda i volontari, visto che il primo comma dell'articolo 2 stabilisce che le cooperative sociali possono prevedere la presenza di soci volontari ma senza fissare un minimo. Ritengo che in tal modo il volontariato andrà scemando se non cesserà del tutto, anche se queste considerazioni hanno un'importanza relativa rispetto all'assistenza sociale e all'inserimento delle categorie degli handicappati e dei tossicodipendenti previsto dal nuovo testo del disegno di legge. Questo è un fatto positivo e perciò ci auguriamo che il disegno di legge venga approvato al più presto e che inoltre venga reso operativo.

Per questi motivi annuncio fin da ora il voto favorevole del Gruppo repubblicano sul provvedimento al nostro esame.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Prima di dare la parola al relatore Toth propongo di fissare alle ore 20 di oggi il termine per la presentazione di eventuali emendamenti.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

TOTH, *relatore alla Commissione*. Considerato che le finalità di fondo del provvedimento sono state rispettate nel testo approvato dalla Camera dei deputati, da questo dibattito raccolgo una indicazione di carattere politico di licenziare il testo pervenuto dalla Camera nel più breve tempo possibile e senza modificazioni.

Fino a questo momento è stato presentato soltanto un emendamento da parte del senatore Vecchi, che tende ad ovviare a quella che può essere considerata una dimenticanza circa la possibilità per le cooperative polifunzionali di iscriversi nell'albo regionale. Il problema merita certamente una riflessione, ma inviterei il collega Vecchi a prendere in esame l'opportunità di non rischiare di rendere vana l'approvazione di questo provvedimento soltanto per una simile integrazione. Pertanto, l'invito del relatore è di trasformare l'emendamento da lui presentato in un ordine del giorno che, dopo una adeguata illustrazione che chiarifichi la figura e i compiti delle cooperative polifunzionali, eventualmente potrebbe essere approvato anche da tutta la Commissione. In tal modo i nostri lavori non sarebbero appesantiti ed è questo l'invito che rivolgo al senatore Vecchi e più in generale a tutta la Commissione.

VECCHI. Raccogliendo la preoccupazione del relatore circa ulteriori ritardi che potrebbero determinarsi nell'approvazione del provvedimento, pur avendo presente l'importanza della questione sollevata con il nostro emendamento, sono disponibile a ritirarlo ed a presentare il seguente ordine del giorno:

«La 11^a Commissione del Senato
considerata

la pluralità delle esperienze di cooperative di servizi costituite negli anni dal movimento cooperativo, compresa quella di cooperative che

hanno al loro interno una divisione aziendale dotata di autonomia organizzativa dedicata alla produzione di servizi socio-sanitari ed educativi,

invita il Governo

ad adoperarsi in tutte le sedi opportune per consentire l'iscrizione agli albi regionali delle cooperative sociali e di quelle cooperative polifunzionali che hanno una divisione aziendale dotata di autonomia organizzativa finalizzata alla produzione di servizi socio-sanitari ed educativi».

0/173-438-B/1/11

VECCHI, ANTONIAZZI, CHIESURA, IANNONE,
ANGELONI, CHIESA, NIEDDU, PERRICONE,
SARTORI

Questo ordine del giorno trova la sua motivazione nel fatto che le cooperative polifunzionali all'interno delle loro molteplici attività mantengono delle autonomie organizzative nei diversi settori per cui, ad esempio, il settore dell'intervento socio-sanitario è presente mentre le cooperative polifunzionali non sono incluse e non si possono iscrivere all'albo regionale.

In questo senso e tenendo conto anche della brevità del tempo che resta ai lavori della Commissione, accolgo l'invito del relatore.

BISSI, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Signor Presidente, vorrei esprimere il giudizio positivo del Governo sul provvedimento al nostro esame. Il Governo esprime l'auspicio che possa essere approvato rapidamente e definitivamente nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati e invita i Gruppi parlamentari a non presentare ulteriori emendamenti che, comportando spese, potrebbero, fra l'altro, non incontrare il favore del Ministro del tesoro.

La non breve permanenza del provvedimento presso la Commissione lavoro della Camera dei deputati deriva non tanto da deficienze di lavoro da parte dei colleghi deputati quanto dalla oggettiva difficoltà che il disegno di legge ha incontrato, anche per il delicato confine fra le cooperative normali e quelle di solidarietà sociale. Anche negli interventi del relatore e dei senatori Vecchi e Angeloni è emersa questa difficoltà.

La delicatezza della materia ha richiesto il raggiungimento di un equilibrio non sempre facile; il testo ultimo è stato accettato positivamente dalle principali cooperative e pertanto è opportuno procedere alla approvazione senza alcuna alterazione.

Purtroppo non è possibile approvare oggi il provvedimento in quanto manca il parere di alcune Commissioni.

Ringrazio il senatore Vecchi per la disponibilità a trasformare il suo emendamento in ordine del giorno; il problema da lui sollevato è reale e il Governo si impegna a far sì che anche le cooperative polifunzionali possano iscriversi all'albo regionale.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, poichè manca il parere di alcune Commissioni, fra cui quello della Commissione bilancio, si rende opportuno un rinvio della discussione del provvedimento.

Propongo inoltre che sia fissato un termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 20 di oggi.

Se non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

La discussione del provvedimento è rinviata ad altra seduta.

«Nuove norme per la concessione della "Stella al merito del lavoro"» (365-B), di iniziativa del senatore Angeloni e di altri senatori, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Nuove norme per la concessione della "Stella al merito del lavoro"», d'iniziativa dei senatori Angeloni, Favilla, Sartori, Di Stefano, D'Amelio, Salerno, Azzarà, Emo Capodilista e Nieddu, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Invito il relatore, senatore Nieddu a illustrare le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al testo approvato dal Senato.

NIEDDU, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, il provvedimento era già stato presentato nella precedente legislatura ma non era stato approvato a causa della fine anticipata della stessa.

La Commissione lavoro della Camera dei deputati, per motivi incomprensibili, ha trattenuto questo disegno di legge per oltre sedici mesi senza che, peraltro, siano state apportate modifiche sostanziali, tali da giustificare questo ritardo che ha fatto perdere la concessione prevista per l'anno 1990.

Le modifiche apportate dalla Camera dei deputati riguardano il primo comma dell'articolo 3 e il secondo comma dell'articolo 8, di contenuto meramente formale.

L'unica modifica sostanziale riguarda l'articolo 12, dove vengono diminuiti gli stanziamenti annuali da 700 a 630 milioni per le stelle al merito.

Credo di non dover aggiungere altro per invitare la Commissione ad approvare rapidamente questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore per la sua esposizione.

BISSI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo non può che esprimere parere favorevole alla definitiva approvazione del disegno di legge. Indubbiamente l'iter tribolato di questo provvedimento ha raggiunto un limite un po' ridicolo vista la semplicità del suo contenuto: le difficoltà e i contrasti sulla copertura finanziaria hanno effettivamente rasentato il ridicolo, anche se le procedure previste vanno senz'altro rispettate.

L'aspetto positivo di questo disegno di legge è il piccolo contributo di 500 milioni a favore della federazione maestri del lavoro per attività in favore dei giovani, cioè per avviarli a diventare maestri del lavoro, o per alcune iniziative a livello di volontariato. Questi due punti sono stati

introdotti nel corso dell'esame alla Camera dei deputati e rivestono senz'altro un significato molto positivo, sebbene purtroppo il finanziamento sia esiguo e possa servire soltanto a far germogliare qualche iniziativa.

Il Governo non può pertanto far altro che auspicare una rapida approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Avverto la Commissione che in base ad alcune informazioni pervenuteci la Commissione bilancio sarebbe in procinto di esprimere il proprio parere sul disegno di legge. Propongo pertanto di sospendere la seduta in attesa di tale parere.

I lavori, sospesi alle ore 17,45, riprendono alle ore 19,15.

PRESIDENTE. Informo la Commissione che l'atteso parere della 5^a Commissione ha subito un rinvio a data da definirsi; pertanto, è necessario rinviare la discussione del provvedimento.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

I lavori terminano alle ore 19,25.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOSSA MARISA NUDDA